

**Allegato “6” – Modifiche al “Regolamento sulla collaborazione tra le cittadine e i cittadini attivi e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani di Pisa”**

Articolo attuale con indicazione del testo che viene eliminato	Articolo modificato
<p>Art. 2(Definizioni)</p> <p>1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:</p> <p>a) Beni comuni urbani: i beni materiali e immateriali che le cittadine e i cittadini attivi e l’Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell’art. 118 ultimo comma Costituzione, per condividere con l’amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva.</p> <p>b) Comune o Amministrazione: il Comune di Pisa nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative, <del>con particolare riferimento ai consigli territoriali di partecipazione (CTP) di cui agli artt. 24 e ss. dello Statuto comunale.</del></p> <p>c) Cittadine e Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione, che si attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani, senza scopo di lucro, ai sensi del presente regolamento.</p> <p>d) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dalle cittadine e dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune. Tali interventi non devono configurare forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi e i regolamenti vigenti.</p> <p>e) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale Comune e cittadine e cittadini attivi definiscono l’ambito degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani.</p> <p>f) Interventi di cura: interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.<sup>1</sup></p> <p>g) Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dalle cittadine e dai cittadini attivi e dall’amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.</p> <p>h) Interventi di rigenerazione: interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, tramite metodi di co-progettazione, di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città.</p> <p>i) Rete civica: lo spazio di cittadinanza su internet per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi online e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione.</p>	<p>Art. 2(Definizioni)</p> <p>1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:</p> <p>a) Beni comuni urbani: i beni materiali e immateriali che le cittadine e i cittadini attivi e l’Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell’art. 118 ultimo comma Costituzione, per condividere con l’amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva.</p> <p>b) Comune o Amministrazione: il Comune di Pisa nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.</p> <p>c) Cittadine e Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione, che si attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani, senza scopo di lucro, ai sensi del presente regolamento.</p> <p>d) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dalle cittadine e dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune. Tali interventi non devono configurare forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi e i regolamenti vigenti.</p> <p>e) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale Comune e cittadine e cittadini attivi definiscono l’ambito degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani.</p> <p>f) Interventi di cura: interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.<sup>1</sup></p> <p>g) Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dalle cittadine e dai cittadini attivi e dall’amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.</p> <p>h) Interventi di rigenerazione: interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, tramite metodi di co-progettazione, di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città.</p> <p>i) Rete civica: lo spazio di cittadinanza su internet per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi online e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione.</p>